



COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA

15053 Provincia di Alessandria

Partita IVA 00371880063

INFORMATIVA IMU – TASI 2016



CHI DEVE PAGARE:

Il tributo deve essere versato dai proprietari e dai titolari di diritti reali sugli immobili.
L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 .

BASE IMPONIBILE :

La base imponibile IMU **per i fabbricati iscritti in catasto** si ottiene applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori :

160 immobili in cat. A – C2 – C6 – C7, escluso A10

140 immobili in cat. B – C3 – C4 – C5

80 immobili in cat. D5 e A10

65 immobili in cat. D escluso D5

55 immobili in cat. C1

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e per i fabbricati di interesse storico - artistico ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. n. 42/2004 la base imponibile è ridotta del 50%.

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione.

Per i terreni l'imponibile è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.

Dal 1° gennaio 2016 non è dovuta per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed IAP iscritti nella previdenza agricola.

NOVITA'

Riduzione di imposta per le **unità immobiliari concesse in comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado

Nel caso di concessione in uso gratuito tra parenti in linea retta di 1° grado (genitore-figlio, figlio-genitore) di immobile ad uso abitativo (esclusi quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/ 8 e A/9) e relative pertinenze classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle predette categorie catastali, a condizione che dal comodatario venga utilizzato come abitazione principale, al comodante è riconosciuta:

1. la riduzione (Legge n. 208/2015) **del 50% della base imponibile** laddove risultino soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a. che il comodante:

- risieda anagraficamente nonché dimori in via abituale nel Comune
- non possieda in Italia un "altro immobile residenziale" oltre a quello concesso in comodato o, se lo possiede (sempre che non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) questo sia situato nel Comune e utilizzato come abitazione principale dal medesimo comodante;

b. che il contratto di comodato (sia in forma scritta che verbale) sia registrato presso l' Agenzia delle Entrate.

L'aliquota IMU applicata in tale caso è il 10,60 per mille.

*ovvero, qualora non risultino **in tutto o in parte** soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a. e b. del precedente punto 1.*

2. l'aliquota agevolata **7,60 per mille (calcolata sull'imponibile intero)** come previsto al punto 2, secondo comma dell'art. 11 del vigente Regolamento comunale IMU

In entrambi i casi di cui sopra l'agevolazione compete

a) limitatamente alla quota di proprietà del/i comodante/i parente/i del comodatario in linea retta di 1° grado qualora l'immobile ad uso abitativo concesso in comodato sia di proprietà di più soggetti

b) a decorrere dal mese intero di decorrenza del comodato considerando come la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni come mese intero

QUANDO SI PAGA:

L'IMU deve essere versata tramite F24 alle seguenti scadenze :

- **ACCONTO pari al 50% del dovuto : entro il 16/6/2016**
- **SALDO : entro il 16/12/2016**

Codici tributo IMU per pagamento con F24 :

3912 : abitazione principale e relative pertinenze
3913 : fabbricati rurali ad uso strumentale
3914 : terreni
3916 : aree fabbricabili
3918 : altri fabbricati
3925 : immobili ad uso produttivo cat. D (STATO)
3930 : immobili ad uso produttivo cat. D (COMUNE)

Imposta municipale propria (IMU) : aliquote 2016

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	3,8 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili tranne terreni agricoli	10,60 per mille
Aliquota per terreni agricoli	9,9 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	10,6 per mille, di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato
Immobili concessi in comodato gratuito genitori-figli e viceversa: <ul style="list-style-type: none">• nel caso di spettanza dell'abbattimento 50% dell'imponibile previsto dalla L. n. 208/2015• nel caso di applicazione del punto 2, secondo comma dell'art. 11 del vigente Regolamento comunale IMU	10,60 per mille 7,6 per mille

TASI

Per il Comune di Castelnuovo Scivvia la TASI **NON È DOVUTA** sia per le abitazioni principali sia per gli altri fabbricati diversi dall'abitazione principale, poiché per quest'ultime l'aliquota IMU è del 10,60 per mille.

Si ricorda che il presente opuscolo è un'elaborazione dell'ufficio e necessariamente le informazioni in esso contenute sono sintetiche e non possono contemplare tutti i casi possibili .